

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023
			Pag. 1 di 16

Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea o di disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing)

	Nome Cognome	Ruolo/Unità Operativa	Data	Firma
Redatto:	Susanna Visonà	Responsabile U.O.S. Internal Auditing, Anticorruzione e Trasparenza (RPCT)		firmato in originale
Validato:	Tullio Zampieri	Direttore Dipartimento Funzionale Amministrativo Unico		firmato in originale
Verificato:	Carmelina Saraceno	Responsabile U.O.S. Qualità e Percorsi di Accreditamento		firmato in originale
Approvato:	Michela Barbiero	Direttore Amministrativo		firmato in originale
	Maria Chiara Corti	Direttore Servizi Socio Sanitari		firmato in originale
	Aldo Mariotto	Direttore Sanitario		firmato in originale
	Paolo Fortuna	Direttore Generale		firmato in originale

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 2 di 16
---	---	---------------------	---

INDICE

1. PREMESSA	3
2. SCOPO	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	4
4. GRUPPO DI LAVORO	4
5. GLOSSARIO E ACRONIMI	4
6. DESCRIZIONE DELL'AMBITO/I DI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ	5
7. DIFFUSIONE, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE	15
8. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, NORMATIVI E SITOGRAFIA	15
9. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE	16

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 3 di 16
---	---	---------------------	---

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” riforma la precedente disciplina dell'istituto del "whistleblowing" contenuta nell'art. 54-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 e successivamente modificato dalla L. 30 novembre 2017 n. 179, prevedendo, tra l'altro, nuove modalità di segnalazione, un ampliamento dei soggetti tutelabili ed un rafforzamento del correlato sistema di garanzie e protezioni.

Il D.Lgs. n. 24/2023 individua nuovi canali attraverso i quali il soggetto può segnalare una violazione del diritto dell'U.E. o del diritto nazionale che lede un interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica e di cui è venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

L'istituto del whistleblowing rappresenta uno strumento per il contrasto e la prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. Infatti, chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Pertanto, garantire la protezione - sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2. SCOPO

Il presente regolamento disciplina, in armonia con le Linee Guida di cui alla delibera ANAC 12 luglio 2023 n. 311, le modalità di segnalazione di comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni del diritto dell'U.E. o del diritto nazionale che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. Inoltre, disciplina la tutela e le misure di protezione delle persone segnalanti da pratiche ritorsive, dirette o indirette, che incidono sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 4 di 16
---	---	--------------	---

3. CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contesto lavorativo dell'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea, come meglio precisati all'articolo 1, ai quali la normativa riconosce la possibilità di effettuare una segnalazione oltre che ai soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna.

4. GRUPPO DI LAVORO

Nome e Cognome	Ruolo	Figura professionale	U.O. di afferenza
Susanna Visonà	Coordinatore GdL	Dirigente amministrativo	U.O.S. Internal Auditing, Anticorruzione e Trasparenza
Gaia Sforzin	Componente GdL	Collaboratore Amministrativo	U.O.S. Internal Auditing, Anticorruzione e Trasparenza
Sara Centola	Componente GdL	Collaboratore Amministrativo	U.O.S. Internal Auditing, Anticorruzione e Trasparenza
Marco Callegaro	Componente GdL	Assistente amministrativo	U.O.S. Internal Auditing, Anticorruzione e Trasparenza
Chiara Zambon	Componente GdL	DPO	

5. GLOSSARIO E ACRONIMI

Glossario	Definizione
whistleblower	persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato
facilitatore	persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 5 di 16
---	---	--------------	---

Acronimi	
D.Lgs.	Decreto Legislativo
c.p.p.	Codice di Procedura Penale
U.E.	Unione Europea
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
SGA PDP	Sistema di gestione Aziendale Protezione Dati Personali
GDPR	General Data Protection Regulation
DPO	Data Protection Officer
DPIA	Data Protection Impact Assessment

6. DESCRIZIONE DELL'AMBITO/I DI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ

Art. 1 - Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e del presente Regolamento si applicano alle seguenti persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile sulle violazioni di cui al successivo Art. 3:

- dipendenti dell'Azienda, compreso il personale che presta servizio presso l'Azienda in posizione di comando, distacco o altra situazione analoga;
- lavoratori subordinati e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Azienda;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che svolgono la propria attività presso l'Azienda;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Azienda.

La tutela del whistleblower si applica anche qualora la segnalazione interna o esterna, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile venga effettuata:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 6 di 16
---	---	---------------------	---

3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sui quali grava l'obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione interna o esterna non esonera, laddove ne ricorrano i presupposti, dal denunciare all'Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Art. 2 - Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

1. violazioni del diritto nazionale, di cui all'art. 2, co.1, lett. a), nn. 1 e 2, D.Lgs. 24/2023:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili e penali
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
2. violazioni del diritto dell'U.E., di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. 24/2023:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'U.E. o nazionali indicati nell'allegato del D.Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'U.E. relativi ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'U.E. come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme dell'U.E. in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui ai punti precedenti.

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese dal whistleblower nel proprio contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 7 di 16
---	---	---------------------	---

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, divulgare pubblicamente o denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 e del presente Regolamento:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del whistleblower;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'U.E. o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'U.E.;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 3 - Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata con riguardo ai fatti denunciati. In particolare deve indicare chiaramente:

- a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b. la descrizione del fatto;
- c. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla segnalazione possono essere allegati documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al fine di garantire la corretta gestione della segnalazione e la relativa riservatezza, il segnalante deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di ritorsioni.

Art. 4 - Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, pervenute attraverso il canale interno, se circostanziate sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e come tali trattate nei procedimenti di vigilanza ordinari.

In caso di segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce anonime, se il whistleblower viene successivamente identificato e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione. Pertanto, le segnalazioni anonime pervenute tramite il canale interno sono registrate e ne è conservata la relativa documentazione al fine di poterle rintracciare qualora il whistleblower dovesse subire ritorsioni.

Art. 5 - Canali di segnalazione interna

L'Azienda, con il presente Regolamento, definisce il proprio modello di gestione delle segnalazioni ricevute attraverso gli specifici canali di segnalazione interna, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 8 di 16
---	---	---------------------	---

derivanti dai trattamenti effettuati, nel rispetto della normativa dell'U.E. e nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

Il soggetto autorizzato alla gestione dei canali di segnalazione interna è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT).

La segnalazione può essere fatta:

1. in via prioritaria, in forma digitale tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Azienda e raggiungibile dal sito internet aziendale (Trasparenza, Altri contenuti, Prevenzione della corruzione, Whistleblowing - Segnalazione di illeciti).
La piattaforma consente la gestione della segnalazione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023 e garantisce la protezione dei dati trasmessi e la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il sistema della piattaforma informatica provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione separandola dall'identità del segnalante. Il custode dell'identità della persona segnalante è il RPCT.
Fermo restando che la piattaforma informatica costituisce la modalità raccomandata in via prioritaria e da preferire alle altre, la segnalazione può essere altresì effettuata con le seguenti modalità.
2. in forma cartacea tramite la modulistica presente nel sito internet aziendale (Trasparenza, Altri contenuti, Prevenzione della corruzione, Whistleblowing - Segnalazione di illeciti).
Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla copia di un suo documento di identità (modulo A); la seconda contenente la segnalazione (modulo B). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Riservato". Tale busta deve essere trasmessa mediante il servizio postale o tramite posta interna al RPCT dell'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea, via Enrico degli Scrovegni 14 - 35131 Padova, avendo cura di non indicare i propri dati personali sul plico esterno.
3. in forma orale tramite contatto diretto con il RPCT ovvero tramite la funzione di messaggistica vocale registrata a disposizione nella piattaforma informatica.
La segnalazione vocale è conservata nel database della piattaforma in modalità cifrata e la voce del segnalante viene alterata per renderla non riconoscibile.
In caso di richiesta di un incontro diretto, il RPCT deve fissarlo entro un termine ragionevole, compatibilmente con l'urgenza segnalata dal whistleblower, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Inoltre, il RPCT, avendo cura di mettere in atto le migliori garanzie a tutela della riservatezza dei dati personali raccolti, documenta la segnalazione tramite verbale, previo

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 9 di 16
---	---	---------------------	---

consenso del segnalante. In caso di verbalizzazione il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Art. 6 - Gestione della segnalazione interna

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e segretezza, effettuando ogni necessaria verifica istruttoria o accertamento.

Il RPCT, nella valutazione delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di altri soggetti da individuare preventivamente. Il RPCT e tali eventuali ulteriori soggetti sono individuati quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Il RPCT, quale gestore del canale delle segnalazioni interne, è tenuto a:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione (qualora la segnalazione pervenga tramite la piattaforma informatica, il sistema invia automaticamente al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione);
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante a cui può chiedere eventuali integrazioni;
- dare riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in sua mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Una volta pervenuta una segnalazione, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza del segnalante, il RPCT valuta l'ammissibilità della segnalazione ricevuta, ovvero la sussistenza dei requisiti essenziali previsti nella normativa per qualificarla come di whistleblowing.

Se la segnalazione risulta ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Il RPCT effettua una valutazione sui dati personali contenuti nella segnalazione provvedendo alla cancellazione di quelli manifestamente non utili, raccolti in eccedenza o per errore.

Se la segnalazione non risulta sufficientemente circostanziata, il RPCT può chiedere al segnalante integrazioni, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori tramite il canale a ciò dedicato ovvero di persona qualora il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Ove lo ritenga necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, sempre garantendo la riservatezza del segnalante e di quanto segnalato.

Spetta al RPCT compiere una prima deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione che consiste in un'attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti essenziali previsti dalla normativa e non l'effettivo accadimento dei fatti.

Non compete al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 10 di 16
---	---	---------------------	--

oggetto di segnalazione, bensì ai soggetti a ciò preposti all'interno o all'esterno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

All'esito dell'istruttoria, nel termine di 3 mesi sopra indicato, il RPCT fornisce un riscontro al segnalante.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, ritenga la segnalazione fondata, deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, per il prosieguo della gestione della segnalazione.

In particolare, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere, a seconda dei casi, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 - Canale di segnalazione esterna

Il segnalante può presentare una segnalazione esterna all'ANAC, tramite il canale e gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità nel proprio sito internet, nelle seguenti ipotesi:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi per ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il canale di segnalazione interna non è stato attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il soggetto segnalato, al quale è attribuita la violazione, è il RPCT.

Art. 8 - Divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e del presente Regolamento si applicano anche a chi divulga pubblicamente o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile le informazioni sulle violazioni di cui all'Art. 2.

Si ha divulgazione pubblica quando si rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La tutela del whistleblower si estende a chi divulga pubblicamente se:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna cui non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 11 di 16
---	---	---------------------	--

La tutela del whistleblower è estesa anche a chi denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile le informazioni sulle violazioni di cui all'Art. 2.

Resta fermo che, se il whistleblower, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, denuncia un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato a causa della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive previste.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Il trattamento dei dati personali nell'ambito del processo di gestione della segnalazione di illeciti è di titolarità dell'Azienda U.L.S.S. 6 Euganea che, secondo quanto previsto dal SGA PDP, nomina Designato al trattamento ai sensi dell'art. 29, GDPR il RPCT che provvede a nominare autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies i propri collaboratori a seconda delle rispettive funzioni.

I dati trasmessi vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il RPCT provvederà ad archiviare e conservare la documentazione relativa a ciascuna segnalazione non conservata dalla piattaforma in due buste chiuse. Nella prima busta verranno inseriti i dati identificativi del segnalante, unitamente alla copia di un suo documento di identità, se acquisita; nella seconda busta verranno inseriti i documenti cartacei, compreso l'eventuale verbale della segnalazione, ovvero i documenti digitali su supporto crittografato. Entrambe le buste verranno poi inserite in una terza busta che riporterà all'esterno la dicitura "riservata al Gestore del Whistleblowing". Le buste verranno conservate in un armadio chiuso con chiave, la quale sarà custodita dal RPCT.

Le informazioni ai sensi dell'art. 13, GDPR vengono fornite mediante la pubblicazione nell'area dedicata del sito internet aziendale (Trasparenza, Altri contenuti, Prevenzione della corruzione, Whistleblowing - Segnalazione di illeciti).

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt 22 ss., L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché dagli artt. 5 ss., D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il trattamento avviene sulla base di quanto valutato con DPIA e con il supporto del DPO aziendale, nonché con la messa in opera di misure di sicurezza tecniche e organizzative per il contenimento del rischio di violazione dei diritti e libertà degli interessati.

In particolare, l'obbligo di riservatezza viene adempiuto con le seguenti modalità:

L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Il RPCT è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati personali del whistleblower ed eventualmente, ove ciò sia necessario, a conoscerne l'identità. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower riguarda il nominativo dello stesso e

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 12 di 16
---	---	---------------------	--

tutti gli elementi della segnalazione il cui disvelamento può rivelare, anche indirettamente, la sua identità.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, bensì solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, evitando che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del whistleblower. Le tutele in materia di riservatezza si applicano anche con riferimento all'identità del facilitatore, delle persone menzionate nella segnalazione e del segnalato fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del whistleblower è coperta dal segreto ai sensi dell'art. 329, c.p.p.

Nell'ambito del procedimento davanti alla Corte dei Conti, l'identità del whistleblower è coperta fino alla chiusura dell'istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del whistleblower non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del whistleblower sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del whistleblower alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, e ne è acquisito il previo espresso consenso, nella ipotesi prevista per il procedimento disciplinare, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Ove necessario, al fine di raccogliergli il consenso, il RPCT provvederà a interpellare il segnalante attraverso lo stesso mezzo con cui è stata fatta la segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare per tutti i soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 10 - Divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 13 di 16
---	---	---------------------	--

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Alla persona segnalante si applicano le misure di protezione dalle ritorsioni alle condizioni e nei limiti di quanto previsto nel Capo III del D.Lgs. n. 24/2023.

Le misure di protezione di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano anche ai seguenti soggetti diversi dalla persona segnalante:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La persona segnalante e i soggetti diversi dalla persona segnalante a cui si applicano le misure di protezione come sopra indicato possono comunicare all'ANAC ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 24/2023 le ritorsioni che ritengono di avere subito.

L'ANAC ha il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata ed applicare, in assenza di prova da parte

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 14 di 16
---	---	---------------------	--

dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

La persona segnalante e i soggetti diversi dalla persona segnalante a cui si applicano le misure di protezione come sopra indicato possono, inoltre, ottenere tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria, la quale può adottare, anche provvisoriamente, tutte quelle misure necessarie a tutelare la situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi.

Art. 11 - Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'elenco è pubblicato dall'ANAC sul proprio sito internet.

Art. 12 - Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto: limitazioni della responsabilità

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'Art. 1 del presente Regolamento che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 24/2023 (informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 24/2023.

Quando ricorrono le ipotesi sopra indicate è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'Art. 1 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 13 - Responsabilità del segnalante

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 15 di 16
---	---	---------------------	--

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, allo stesso non sono riconosciute le tutele di cui al Capo III del D.Lgs. n. 24/2023 ed è irrogata una sanzione disciplinare.

Salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa dell'U.E., nazionale e regionale in materia, nonché alle determinazioni, delibere e linee guida di ANAC.

7. DIFFUSIONE, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

La diffusione del presente documento viene effettuata attraverso:

- News aziendale;
- Via e-mail ai Dirigenti e coordinatori di Unità Operative.

Il documento originale è conservato presso la U.O.S. redattrice e archiviato secondo le indicazioni fornite dal Documento Massimario di scarto aziendale. La QA garantisce l'eliminazione dal sito intranet dei documenti "superati".

8. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, NORMATIVI E SITOGRAFIA

DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

Regolamenti di altre Aziende

Linee Guida di cui alla delibera ANAC 12 luglio 2023 n. 311

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva UE 2019/1937

D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

	REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA O DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (C.D. WHISTLEBLOWING) DIREZIONE AMMINISTRATIVA U.O.S. INTERNAL AUDITING, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	REG.32.23.00	Rev. 00 del 12/12/2023 Pag. 16 di 16
---	---	---------------------	--

Trattandosi di elenco esplicativo ma non esaustivo, si rinvia all'ulteriore normativa nazionale e regionale in materia.

9. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione.